



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 29.2024

Seregno, 30 settembre 2024

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese (con o senza dipendenti) e i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa nei cantieri temporanei o mobili, devono aver provveduto a richiedere il rilascio della patente a crediti.

Le imprese che non si attiveranno in tal senso, non potranno accedere ai cantieri per l'attività lavorativa.

E' compito dell'impresa affidataria (impresa che affida ad altre imprese l'esecuzione di tutti o parte i lavori) verificare, oltre l'idoneità tecnico professionale delle ditte/lavoratori autonomi a cui subappalta i lavori, anche il possesso della patente a crediti (in corso di validità) di tali imprese/lavoratori.

Di seguito le principali caratteristiche del provvedimento.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono obbligati al possesso della patente i soggetti che operano "fisicamente" nei cantieri (imprese edili e altre imprese che operano nei cantieri (impiantistica, ecc.).

Anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato Ue o extra UE sono tenuti al possesso della patente prevista dal nuovo articolo 27 del Dlgs 81/2008ⁱ in diverse modalità.

Per espressa previsione normativa sono esclusi

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri e così via);
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III

REQUISITI

Per il rilascio della patente sono necessari i seguenti requisiti:

- O iscrizione alla camera di commercio;
- O adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008;
- O possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità;
- O possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti (il Dvr non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese senza lavoratori, ad esempio);
- O possesso della certificazione di regolarità fiscale (articolo 17-bis, commi 5 e 6, del Dlgs 241/1997), nei casi previsti;
- O avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti.

Non tutti i requisiti sono vincolanti per tutte le categorie. Si veda in calce la tabella riepilogativa.

Il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000; pertanto eventuali falsità sono punite con sanzione penale.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

DUE DOMANDE, DUE TEMPISTICHE

Dal 23 settembre al 31 ottobre 2024

In fase di prima applicazione della norma è possibile presentare, usando il modello allegato alla circolare Inl n. 4 del 23/09/2024ⁱⁱ, una autocertificazione-dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti.

Dopo la presentazione della domanda, è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione di diniego. Il portale per presentare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo da domani, 1° ottobre.

L'invio della autocertificazione andrà effettuato, tramite Pec, all'indirizzo *dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it*.

La trasmissione dell'autocertificazione inviata con Pec ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell'Inl entro la stessa data.

Dal 1 novembre 2024

Dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione: sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell'Ini (Ispettorato Nazionale del Lavoro).

La domanda andrà presentata tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) che, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell'impresa o dal lavoratore autonomo richiedente, rilascia la patente in formato digitale a cui viene attribuito un punteggio di 30 crediti incrementabili fino a 100 crediti (art. 5 D.M. 132/2024).

Come funziona il sistema dei crediti

Il punteggio della patente subisce decurtazioni per effetto di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008). La patente che non sia dotata di almeno 15 crediti consente il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. L'assenza della patente o la presenza in cantiere con patente inferiore a 15 punti è punita con sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere, non inferiore a 6.000 euro e non soggetta a diffida. È possibile recuperare i crediti previa valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'Inail, dopo adempimenti formativi e eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

Per gli adempimenti di cui sopra, è opportuno contattare il Vs. referente per la Sicurezza.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

D.L. 02.03.2024, n. 19 - art. 29, comma 19, lett. a),

Decreto ministeriale n. 132/2024

Circolare Inl n. 4 del 23/09/2024



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Dettaglio requisiti oggetto di certificazione in base all'organizzazione aziendale

Lavoratori autonomi

(Imprese individuali senza dipendenti - Imprese con solo collaboratori familiari)

Iscrizione alla camera di commercio;	SI
Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008;	SI (*)
Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;	SI
Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti	NO
Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti (articolo 17-bis, commi 5 e 6, del Dlgs 241/1997),	Solo per contratti appalto superiori € 200.000 (*)
Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP o DLSP), nei casi previsti.	NO

(*) In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Ispettorato del Lavoro

Imprese con dipendenti e/o soci lavoratori

Iscrizione alla camera di commercio;	SI
Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008;	SI
Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;	SI
Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti	SI
Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti (articolo 17-bis, commi 5 e 6, del Dlgs 241/1997),	Solo per contratti appalto superiori € 200.000 (*)
Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP o DLSP), nei casi previsti.	SI

(*) In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Ispettorato del Lavoro



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ⁱ **Decreto legislativo | 9 aprile 2008 | n. 81**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

(1)

(1) Il presente articolo è stato da ultimo così sostituito dall'[art. 29, comma 19, lett. a\), D.L. 02.03.2024, n. 19](#) con decorrenza dal 02.03.2024, così come modificato dall'[allegato alla legge di conversione, L. 29.04.2024, n. 56](#) con decorrenza dal 01.05.2024.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ii **AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI**

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- € rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
€ lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE
